



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 16/03/2023

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 10:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

LAMPIS MARCO	P	FARCI ILARIA	P
LACONI CLAUDIO	P	LAI ALESSANDRO	A
CAVALLERI PASQUALE	A	LAI ANTONIO	P
CONGIU DANILO	A	LOCCI MAURO	P
CONGIU GIUSEPPE	A	LUSSU FEDERICA	P
DELLA MARIANNA CRISTIANO	P	MEREU SALVATORE	A
FARCI CHRISTIAN	P		

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Il Sindaco LAMPIS MARCO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. MATTEI GIOVANNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 con abrogazione della TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale, limitatamente ad alcuni atti fondamentali;

Preso atto che è di competenza del Consiglio comunale l'adozione delle aliquote IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 748 e segg., della L. 160/2019, che conferma la competenza consiliare all'adozione delle relative aliquote già sancita in materia di IMU dall'art. 8, co. 7, del D. Lgs. 23/2011 e, in materia di Ici, dall'art. 1, comma 156, della L. 296/2006 la quale, modificando l'art. 6, co. 1 del D. Lgs. 504/1992, attribuiva al Consiglio comunale la competenza ad adottare le aliquote ICI;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2023, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 27.12.2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1, esercitando comunque le proprie prerogative;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 754, della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto che il comma 748 dell'art. 1 della L. 160/2019 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che l'art. 1, comma 750, della L. 160/2019, fissa nello 0,1 per cento l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 stabilendo, altresì, che i comuni possano ridurla fino all'azzeramento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta, tra gli altri, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e pertanto anche i terreni agricoli del comune di Escalaplano;

Richiamato l'art. 1, comma 741, lettera b) della L. 160/2019, che definisce l'abitazione principale;

Preso atto che, relativamente alla definizione di abitazione principale, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12.09.2022, depositata il 13 ottobre 2022, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

- l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 2014/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. 201/2011, come convertito, e modificato dalla legge n. 147/2013 in base al quale: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile";

- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, anziché disporre che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge 160/2019, nella parte in cui stabilisce “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge 160/2019, come successivamente modificato dall'art. 5 decies, comma 1, del D.L. 215/2021, nella parte in cui stabilisce: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile;

Preso atto che la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 all'art. 81 ha aggiunto, dopo la lettera g, dell'art 1, comma 759 della L. 160/2019, la lettera « g-bis): ...”(*Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte*)...gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.

Considerato che il comma 744, art. 1, della L. 160/2019, conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

Considerato, altresì, che su decisione del singolo comune, ai sensi dell'art. 1, co 741, lett. c) punto 6), può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato, a tal proposito, l'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, che prevede l'assimilazione all'abitazione principale della suddetta unità immobiliare;

Visto, altresì, l'art. 8 del sopra richiamato Regolamento, intitolato “Agevolazioni”, che prevede una riduzione di aliquota, da deliberare annualmente, a favore di una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

Richiamato l'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ai sensi del quale: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*.

Preso atto che l'art. 1, comma 743, della L. 234/2021, ha previsto che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'[articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), fosse ridotta al 37,5 per cento;

Preso atto che nell'anno 2023 la riduzione torna ad essere quella prevista dall'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);

Dato atto che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto, altresì, che a far data dall'anno 2022 l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui al decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno recante: "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*", (pubblicato in G.U. della repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021) mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Richiamato l'art. 1, comma, 756, della L. 160/2019, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto, altresì, che, sempre ai sensi dell'art. 1, comma, 756, della L. 160/2019, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Richiamata, a tal proposito, la comunicazione del dipartimento delle Finanze del 23.03.2021, pubblicata nel sito del MEF, dipartimento delle finanze, secondo la quale anche per il 2021 il Comune poteva approvare la delibera delle aliquote IMU senza particolari formalità, visto che non era stato ancora emanato il decreto ministeriale che doveva individuare l'elenco delle aliquote deliberabili dal Comune;

Preso atto che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che deve individuare l'elenco delle aliquote deliberabili dal Comune né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per cui si ritiene possibile approvare le aliquote 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Richiamato il comma 767 dell'art. 1 della legge 160/2019 che stabilisce: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Preso atto che la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022) all'art 1, comma 837, (Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019) prevede:

- alla lettera a) comma 837, una modifica al comma 756 della legge n. 160 del 2019 il quale, nella sua formulazione vigente, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, secondo il quale si affida a un (altro) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

- Alla lettera b) comma 837, una integrazione al sopra richiamato comma 767 con cui si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni che hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ora è previsto che, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del comma 767, art. 1, della L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 art. 1. della L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019.

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visti:

- L'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- L'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla comunicazione del dipartimento delle Finanze del 23.03.2021, pubblicata nel sito del MEF e dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2023 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

- il Decreto 13 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2022) che, all'art. 1, stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023” mentre al successivo art. 2 prevede che “Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;
- il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente, dopo ampia discussione mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N 8;
VOTI FAVOREVOLI	N 8;
CONTRARI	N. / ;
ASTENUTI	N. / ;

All’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare, anche per l’anno 2023, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:

- ALIQUOTA DI BASE PER IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, IVI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI (Art. 1, c. 754 L. 160/2019): **0,86 PER CENTO**, da applicare a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell’art. 1, legge 160/2019;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DI LUSO - Cat. A/1, A/8, A/9 - (Art. 1, c. 748 L. 160/2019) – **0,5 PER CENTO**, cui si applica la detrazione di € 200,00 ai sensi dell’art. 1, comma 749, della L. 160/2019;
- ALIQUOTA PER UNA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso: **0,43 PER CENTO**;
- ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D (Art. 1 c. 753 L. 160/2019): **0,86 PER CENTO**.
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI a uso strumentale – cat. D/10 (Art. 1, c. 750 L. 160/2019): **ESENTI**
- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 1 c. 751 L. 160/2019): **ESENTI**;

Di considerare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 08.04.2020, abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ex art. 1, co 741, lett. c) punto 6) L. 160/2019);

Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 759 lettera g-bis della L. 160/2019, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune

interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

Di prendere atto che i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Di prendere atto che, dall'anno 2023 la riduzione prevista dall'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) dell'imposta di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019 dovuta per una unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, torna ad essere quella del 50%;

Di dare altresì atto:

- **Che** tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- **Che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Di demandare al Servizio Finanziario e Tributi tutti gli adempimenti previsti di cui ai commi 755, 757 e 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00.



COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto proposta di delibera:

Conferma aliquote IMU anno 2023

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Escalaplano, 13.02.2023

IL RESPONSABILE

Emanuela ALBERTONI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Escalaplano, 13.02.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Emanuela ALBERTONI



COMUNE DI ESCALAPLANO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 16/03/2023

OGGETTO:

Conferma aliquote IMU anno 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
LAMPIS MARCO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEI GIOVANNI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).